

Comune di Saint-Pierre



Regolamento per l'utilizzo del fondo di solidarietà

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Obiettivi del fondo	3
Art. 3 – Costituzione del fondo	3
Art. 4 – Beneficiari	4
Art. 5 – Bando	4
Art. 6 – Graduatoria	5
Art. 7 – Comunicazioni al Consiglio comunale	5
Art. 8 – Entrata in vigore	6

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei sostegni economici a favore delle persone e famiglie anagrafiche per superare il particolare momento di grave crisi economica, mediante la creazione di uno specifico fondo di solidarietà sul bilancio comunale.

2. Le agevolazioni ed i sostegni previsti sono da considerarsi finalizzati al contrasto dell'attuale situazione congiunturale, con riferimento agli eventi negativi legati alla sfera lavorativa e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle azioni sociali già attivate dal Comune di Saint-Pierre a favore delle fasce di popolazione in condizione di fragilità socio-economica.

Art. 2

(Obiettivi del fondo)

1. Il fondo di solidarietà è destinato:

- a) al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di Saint-Pierre;
- b) ad interventi a sostegno delle persone che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, versino in condizioni di grave emergenza, sia essa di ordine sociale che sanitario e non possano, quindi, usufruire dell'assistenza istituzionalmente intesa.

2. Nel caso di cui all'articolo 1, lettera a), l'approvazione delle relative attività rientra nella competenza del Consiglio comunale.

3. Nel caso di cui all'articolo 1, lettera b), gli interventi sono attribuiti in forza di apposita graduatoria approvata dalla Giunta comunale, sulla base del bando di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Costituzione del fondo)

1. Il fondo di solidarietà è costituito:

- a) dalle somme derivanti dalla destinazione a favore del Comune di Saint-Pierre del 5% dell'IRPEF da parte dei contribuenti;
- b) da eventuali risorse proprie del bilancio comunale;
- c) dalle donazioni di privati cittadini, imprese, enti, associazioni e società.

2. I privati che effettuano donazioni per alimentare il fondo di solidarietà, non possono vincolarne la destinazione per campo di intervento o per situazioni specifiche.

Art. 4
(Beneficiari)

1. I richiedenti gli interventi di sostegno di cui all'articolo 2, devono essere in una delle seguenti condizioni:

- a) disoccupati, iscritti nelle relative liste da almeno sei mesi;
- b) lavoratori autonomi che hanno chiuso la propria attività e che non godono di sostegni al reddito da parte di altri enti;
- c) malati che hanno la necessità di affrontare degenze ospedaliere, interventi chirurgici o cure non sufficientemente coperti dal sistema sanitario nazionale;
- d) disagiati, disabili, alcolisti, tossicodipendenti ed ex carcerati;
- e) studenti meritevoli appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;
- f) anziani privi di parenti prossimi;
- g) persone colpite da gravi disagi familiari, quali violenze, abusi, maltrattamenti, stalking.

2. I richiedenti devono, altresì, possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di Stato appartenente all'Unione Europea o di Stato non appartenente all'Unione Europea che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della vigente normativa;
- b) essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad euro 7.000,00 calcolata secondo le vigenti disposizioni in materia;
- c) non disporre di patrimonio immobiliare, oltre all'abitazione principale;
- d) non avere una situazione di accertata morosità nei confronti del Comune di Saint-Pierre, per la quale non sia stato concordato o non venga concordato prima dell'erogazione del contributo un piano di rientro risultante da un atto formale.

Art. 5
(Bando)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, è predisposto un apposito bando, approvato dal competente responsabile di servizio, contenente i seguenti dati:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) le modalità di ammissione dei richiedenti;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione e le modalità per comprovarne il possesso;
- d) l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione e il relativo punteggio;

2. Al bando deve essere assicurata idonea diffusione e pubblicità sia attraverso la sua pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Saint-Pierre, sia mediante altre forme ritenute opportune.

Art. 6

(Graduatoria)

1. Ai fini della formazione della graduatoria, il bando deve tener conto dei seguenti indicatori di massima:

- a) composizione della famiglia anagrafica;
- b) assenza di altre forme di integrazione del reddito attivati con altri fondi di solidarietà similari;
- c) situazione economica determinata ai sensi dei parametri ISEE;
- d) situazione occupazionale;
- e) spese per l'affitto e mutui prima casa;
- f) situazione debitoria per utenze riguardanti servizi essenziali;
- g) spese mediche;
- h) spese per la frequenza scolastica.

2. A parità di punteggio dà diritto di precedenza la situazione economica più sfavorevole.

3. I soggetti ammessi alla graduatoria si impegnano, per la durata dell'intervento, a non cumulare altri finanziamenti con la medesima finalità; nel caso gli stessi ottengano in detto periodo ulteriori benefici sono obbligati a comunicarlo formalmente al Comune di Saint-Pierre.

4. I soggetti ammessi alla graduatoria sono, altresì, tenuti a dare immediata comunicazione al Comune di Saint-Pierre, di qualsiasi variazione riguardante la posizione occupazionale e/o patrimoniale propria o di uno dei componenti il nucleo familiare.

5. Il Comune di Saint-Pierre si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli in capo ai soggetti ammessi alla graduatoria, per la verifica dei requisiti dichiarati.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, il Comune di Saint-Pierre si riserva di rivalutare la posizione degli interessati, al fine di una eventuale revoca del beneficio accordato.

7. La graduatoria rimane valida limitatamente all'assegnazione dei benefici che concorrono all'esaurimento delle risorse indicate nel bando di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Comunicazioni al Consiglio comunale)

1. Il sindaco è tenuto ad informare annualmente il Consiglio comunale circa l'assegnazione delle risorse per gli interventi di sostegno finanziati dal fondo di solidarietà.

Regolamento per l'utilizzo del fondo di solidarietà

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio online.
2. Il presente regolamento è, altresì, pubblicato nel sito internet del Comune di Saint-Pierre.